

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli

PROT.0010402/E/PM/IA

Del 16/06/2017 MEDI - OCC

0010402E16/06/2017



Tribunale di Napoli
VII SEZIONE civile

Il g.d., dr. Ilaria Grimaldi;
letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento depositato nell'interesse di Pettorino Maria, nonché l'integrazione effettuata in esito a decreto di questo g.d. dell'11.4.2017;
considerato che la proposta, come sopra integrata, soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. n. 3/2013;

FISSA

l'udienza del 14.9.2017 ore 10,00, disponendo:

- la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all' articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, della proposta, dell'integrazione e del decreto, con l'avvertimento che i creditori medesimo potranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui sopra e che, in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata;
- che la proposta, come sopra integrata, e il decreto siano pubblicati nel termine di cui sopra sull'edizione domenicale del quotidiano Il Mattino nonché sul sito internet del tribunale;
- la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e il Registro delle Imprese, in relazione all'immobile e alle quote societarie oggetto di proposta;
- che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi con urgenza al proponente e all'organismo di composizione della crisi.

Napoli, 12/06/2017

Il Giudice

dr. Ilaria Grimaldi